



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1439

Seduta del 27/11/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso di concerto con l'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI RETE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI TERAPIE CAR-T CELLS E TERAPIE AVANZATE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FERMI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i recante ""Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" ed in particolar modo:

- l'art. 1 che prevede che "Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di seguito IRCCS sono enti del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)";
- l'art. 9 che dispone che le Fondazioni IRCCS possono esercitare attività strumentali, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata dalla l.r. 22/2021 e dalla l.r. 8/22 ed in particolare:

- l'art. 3 comma 7 bis, che prevede che la Regione promuove, coordina e sostiene la creazione di una rete di collaborazione regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell'innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche delle competenze del cluster tecnologico regionale dedicato e che tale rete, coordinata dagli IRCCS di diritto pubblico coinvolgendo gli IRCCS di diritto privato, gli enti di ricerca e le università, favorisce iniziative per sviluppare il trasferimento tecnologico;
- l'art. 5 comma 12, che prevede che la Regione promuove e sostiene l'attività di ricerca biomedica, innovazione e sperimentazione e coordina, le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l'alta specializzazione degli IRCCS;

CONSIDERATO che:

- la terapia con chimeric antigen receptor T cells (CAR-Ts) è una strategia innovativa in campo onco-ematologico, che permette di offrire una



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possibilità di terapia a pazienti affetti da alcune tipologie di Linfomi non Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono recidivati dopo una o più linee terapeutiche;

- i centri che possono effettuare le infusioni di CAR-T sono identificati dalle Regioni e possiedono tutte le autorizzazioni previste per legge;
- i centri specializzati in ematologia degli adulti e onco-ematologia pediatrica, per poter essere autorizzati alla somministrazione delle terapie CAR-T, devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali certificati;
- per poter utilizzare le CAR-T è necessaria una infrastruttura logistica e organizzativa adeguata;

CONSIDERATO che:

- la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori è centro oncologico di riferimento nazionale e polo di eccellenza per l'attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica assistenziale in particolare per pazienti adulti che possiede i requisiti infrastrutturali e logistici per l'impiego con CAR Ts e terapie avanzate;
- la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è centro polispecialistico con forte integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca clinica e preclinica che possiede i requisiti infrastrutturali e logistici necessari per l'impiego e produzione di terapia con CAR Ts e terapie avanzate in pazienti adulti e pediatrici;
- la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è centro polispecialistico con forte integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, con particolare riferimento all'ambito pediatrico che possiede i requisiti infrastrutturali e logistici necessari per l'impiego e produzione di terapia con CAR Ts e terapie avanzate;

CONSIDERATO che:

- i citati IRCCS, che già somministrano terapie con CAR Ts, intendono rafforzare e disciplinare le collaborazioni in atto, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di rete di collaborazione allo scopo di realizzare progetti di ricerca anche finalizzati a sviluppare terapie con CAR T Cells e terapie avanzate;
- Regione Lombardia è interessata a partecipare all'Accordo - che potrebbe consentire di raggiungere notevoli risultati in tale ambito - promuovendo, coordinando e sostenendo le attività della rete di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e produzione di terapie con CAR-T Cells e delle terapie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

avanzate;

VISTO lo schema di Accordo di rete di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie car-t cells e terapie avanzate, tra Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DATO atto che tale Accordo prevede tra l'altro che:

- Regione si occuperà di promuovere le attività della rete di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e produzione di terapie con CAR-T Cells e delle terapie avanzate;
- avrà validità dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato per iscritto d'intesa tra le Parti;

DATO atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari in capo a Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato schema di Accordo di rete di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie car-t cells e terapie avanzate, parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato all'Assessore al Welfare di sottoscrivere tale atto;

RITENUTO altresì di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di porre in essere gli eventuali atti necessari per dare attuazione all'Accordo;

RITENUTO di pubblicare la presente delibera ai sensi dell' art. 23 D.lgs. 33/2013;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di rete di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie car-t cells e terapie avanzate, tra Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, parte integrante e sostanziale della presente delibera;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di dare mandato all'Assessore al Welfare per la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di dare atto che tale Accordo prevede tra l'altro che:
 - Regione si occuperà di promuovere le attività della rete di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e produzione di terapie con CAR-T Cells e delle terapie avanzate;
 - avrà validità dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato per iscritto d'intesa tra le Parti;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari in capo a Regione Lombardia;
5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di porre in essere gli eventuali atti necessari per dare attuazione all'Accordo;
6. di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ACCORDO DI RETE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI TERAPIE CAR-T CELLS E TERAPIE AVANZATE

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 - Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Presidente Attilio Fontana (denominata Regione)

E

ISTITUTO RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” con sede legale in Viale Camillo Golgi 19 a Pavia, C.F. 00303490189 rappresentata dal suo Presidente

ISTITUTO RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori” con sede legale in via Giacomo Venezian a Milano, C.F. 80018230153 rappresentata dal suo Presidente

ISTITUTO RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori” con sede legale in Via Pergolesi 33 a Monza, C.F. 12698710964 rappresentata dal suo Presidente

PREMESSO CHE

Le CAR-T sono una terapia innovativa in campo onco-ematologico, che permette di offrire una possibilità di **terapia** a pazienti affetti da alcune tipologie di Linfomi non Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono recidivati dopo una o più linee terapeutiche;

i centri che possono effettuare le infusioni di CAR-T sono identificati dalle Regioni e possiedono tutte le autorizzazioni previste per legge;

i centri specializzati in ematologia degli adulti e onco-ematologia pediatrica, per poter essere autorizzati alla somministrazione delle terapie CAR-T, devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali certificati, quali ad esempio: la certificazione del Centro Nazionale Trapianti in accordo con le Direttive UE, l'accreditamento per il trapianto allogenico, un centro di aferesi, un laboratorio per la criopreservazione con personale qualificato e adeguatamente formato, la disponibilità di un'Unità di Terapia Intensiva, la presenza di un team multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze;

per poter utilizzare le CAR-T è necessaria una infrastruttura logistica e organizzativa adeguata;

Regione:

- promuove, coordina e sostiene la creazione di una rete di collaborazione regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell'innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche delle competenze del cluster tecnologico regionale dedicato. Tale rete, coordinata dagli IRCCS di diritto pubblico coinvolgendo gli IRCCS di diritto privato, gli enti di ricerca e le università, favorisce iniziative per sviluppare il trasferimento tecnologico;

- promuove e sostiene l'attività di ricerca biomedica, innovazione e sperimentazione e coordina, le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l'alta specializzazione degli IRCCS;

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS):

- sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i;
- possono svolgere, – nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di evidenza pubblica, tutela della riservatezza e assenza di conflitti d'interesse – in proprio o con altri soggetti pubblici e/o privati, attività strumentali, anche produttive, sia mediante la stipula di accordi e/o convenzioni sia costituendo soggetti giuridici, anche in forma societaria;

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

- È centro oncologico di riferimento nazionale e polo di eccellenza per l'attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica assistenziale in particolare per pazienti adulti. Possiede i requisiti infrastrutturali e logistici per l'impiego con CAR Ts e terapie avanzate.

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- È centro polispecialistico con forte integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca clinica e preclinica. Possiede i requisiti infrastrutturali e logistici necessari per l'impiego e produzione di terapia con CAR Ts e terapie avanzate in pazienti adulti e pediatrici.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

- È centro polispecialistico con forte integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, con particolare riferimento all'ambito pediatrico. Possiede i requisiti infrastrutturali e logistici necessari per l'impiego e produzione di terapia con CAR Ts e terapie avanzate.

In tale contesto Regione promuove la **rete dei sopra citati IRCCS** che intendono rafforzare e disciplinare le collaborazioni in atto, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di rete di collaborazione allo scopo di realizzare progetti di ricerca anche finalizzati a sviluppare terapie con CAR T Cells e terapie avanzate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi

Regione Lombardia con ruolo di coordinamento e gli IRCCS sopra citati, come rete di collaborazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per l'attuazione di attività di ricerca e di sviluppo di terapie con CAR T Cells e terapie avanzate ed eventuale loro produzione in ambito sperimentale e accademico.

Il presente Accordo persegue i seguenti obiettivi:

- creare un network di collaborazione che unisca l'expertise delle diverse Istituzioni partecipanti;

- creare una Rete in Lombardia per la ricerca biomedica, il trattamento e la produzione in ambito sperimentale e accademico di CARTs e terapie avanzate;
- promuovere attività di ricerca, di sviluppo e produzione di prodotti accademici finalizzati all'utilizzo terapeutico;
- identificare biomarcatori specifici e precoci sull'appropriatezza di utilizzo delle stesse.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo e responsabilità delle Parti

1. Il presente Accordo è volto a disciplinare i rapporti tra le Parti.
2. Le Parti si impegnano a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'attività di ricerca e lo sviluppo di terapie con CAR-T Cells e terapie avanzate.
3. Gli IRCCS sopra citati:
 - mettono a disposizione le competenze tecnico scientifiche, conoscenza, esperienza, professionalità, risorse umane, strumentali e culturali per la realizzazione dell'attività di ricerca e di sviluppo di terapie con CAR-T Cells e terapie avanzate;
 - garantiscono la massima collaborazione tra di loro per ottenere la completa realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo;
 - potranno partecipare a bandi ed accedere come Rete, a fondi nazionali o europei messi a disposizione dagli Enti preposti per sviluppare l'attività di ricerca nell'ambito delle CAR-T Cells e delle terapie avanzate ed in tal caso l'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori avrà il compito di gestire le relative risorse.
4. Regione:
 - promuove le attività della rete di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e produzione di terapie con CAR-T Cells e delle terapie avanzate.

Articolo 3

Compiti della Rete

Gli IRCCS in Rete si occupano di:

1. promuovere la raccolta di dati clinici ed il biobanking di campioni di linfonodo, sangue periferico e midollare, e plasma dei pazienti sottoposti a terapie CAR T con prodotti commerciali e accademici per la leucemia acuta linfoblastica, i linfomi non Hodgkin, il mieloma multiplo e altre condizioni per le quali CAR T saranno indicate in futuro;
2. promuovere la caratterizzazione strutturale (istologica e molecolare) di tessuti target delle terapie CAR-T con lo scopo di evidenziare la base molecolare di eventuale resistenza individuale a queste terapie;
3. promuovere la caratterizzazione radiomica (strutturale e funzionale) nella stadiazione pretrattamento e nel monitoraggio post-infusione cellulare;

4. promuovere la ricerca e validazione di biomarcatori circolanti predittivi di risposta clinica e tossicità in pazienti sottoposti a terapia con CAR T al fine di razionalizzare l'applicazione clinica garantendo l'universalità dell'accesso e la sua sostenibilità economica;
5. coordinare e facilitare, con attività di Clinical Trials Office, le attività di ricerca clinica e traslazionale fra i centri lombardi che erogano terapie CAR T commerciali e/o accademiche;
6. promuovere la validazione di piattaforme di produzione alternative a quelle attualmente utilizzate per la produzione dei prodotti commerciali di CAR T;
7. promuovere la ricerca accademica per lo sviluppo e sperimentazione di prodotti innovativi di CAR T per migliorare il profilo di tossicità, aumentare l'efficacia terapeutica ed estendere le indicazioni terapeutiche dei CAR T oltre a quelle attualmente disponibili;
8. coordinare le attività e sviluppo delle unità GMP attualmente disponibili in un sistema integrato per rendere ancora più attrattivo e competitivo il Sistema Sanitario Lombardo in termini di competizione con le Istituzioni di Ricerca Europee e le aziende operanti in campo farmaceutico e biotecnologico;
9. promuovere azioni concertate di divulgazione e comunicazione pubblica adeguata e responsabile per una corretta informazione sullo stato delle conoscenze e possibilità legate alle terapie avanzate e in particolare a quelle delle terapie cellulari di precisione.

Articolo 4

Privacy - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection (come di seguito definiti), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei trattamenti di dati, alla designazione di soggetti autorizzati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agire in piena conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection è una condizione essenziale per la corretta esecuzione delle attività di ricerca e di produzione.
2. Le parti danno atto che prima di iniziare il trattamento adotteranno, coinvolgendo i rispettivi DPO, gli atti necessari a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dalla normativa nazionale di riferimento (D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs n. 101/2018) con particolare riguardo agli articoli che disciplinano il trattamento di dati particolari a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, specificando le attività da svolgere, i ruoli dei singoli soggetti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità e le misure di sicurezza a tutela dei diritti fondamentali degli interessati.

Articolo 5

Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati (invenzioni brevettabili, nuovi modelli, software, know-how tecnico e commerciale) derivanti dalle attività di tipo collaborativo condotte dalle Parti in attuazione del presente Accordo, spettano congiuntamente alle parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all'attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.

Le parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 6

Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

1. Fermi restando i disposti dell'articolo precedente e il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute previsto dall'art. 2 septies del D.Lgs n. 196/2003, le Parti si impegnano a divulgare i risultati generati dall'attività di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica.
2. Le Parti si vincolano a concordare in modo collegiale l'utilizzo dei risultati.
3. I risultati dell'attività di ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere divulgati da ciascun IRCCS solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti, cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le altre Parti dovranno rispondere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, il testo verrà pubblicato in conformità alle richieste segnalate.
4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso, la Parte utilizzatrice terrà informata le altre Parti, che si riserva il diritto di partecipare all'eventuale prosecuzione delle attività, nelle forme di volta in volta da concordarsi.

Articolo 7

Riservatezza delle informazioni e dei risultati

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli in materia di proprietà intellettuale e di divulgazione dei risultati, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
 - non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 8

Responsabili operativi dell'Accordo

I Responsabili operativi per gli IRCCS sono individuati nelle figure dei direttori scientifici degli IRCCS oggetto dell'accordo di rete di collaborazione.

Art. 9

Durata

Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato per iscritto d'intesa tra le Parti.

Il presente accordo potrà essere oggetto di integrazione per ulteriori attività che si rendessero necessarie alla realizzazione delle attività di ricerca e produzione.

Articolo 10

Codice Etico e di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

All'atto della sottoscrizione del presente Accordo le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, consultabili sui siti web aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'Accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti.

Articolo 11

Controversie

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo.

È comunque territorialmente competente il giudice del foro di Milano.

Articolo 12

Disposizioni finali

Il presente Accordo è vincolante per le Parti che lo sottoscrivono.

Per ogni elemento non direttamente disciplinato dal presente Accordo, si rimanda alla normativa vigente, anche in relazione alla disciplina in tema di protezione dei dati personali.

Regione Lombardia

Assessore al Welfare

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Il Presidente ...(o suo delegato)

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Il Presidente ...(o suo delegato)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Il Presidente ...(o suo delegato)